

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 122



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
27 aprile 2013

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I	<i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>	
	RACCOMANDAZIONI	
	Banca centrale europea	
2013/C 122/01	Raccomandazione della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banca centrale europea (BCE/2013/9)	1
II	<i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione europea	
2013/C 122/02	Comunicazione della Commissione relativa alla direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane	2
2013/C 122/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	6
2013/C 122/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	7

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 122/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6892 — Bridgepoint/Orlando/Bergamotto/Vima Due) ⁽¹⁾	12
2013/C 122/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6819 — Ratos/Ferd/Aibel Group) ⁽¹⁾	12
2013/C 122/07	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	13
2013/C 122/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6763 — VWFS/Pon Holdings BV/Pon Equipment Rental & Lease) ⁽¹⁾	14

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 122/09	Tassi di cambio dell'euro	15
2013/C 122/10	Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1° maggio 2013 [<i>Pubblicato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)</i>]	16

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 122/11	Procedure di liquidazione — Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di Hill Insurance Company Limited (<i>Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione</i>)	17
2013/C 122/12	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'art. 16(4) del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Abrogazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea ⁽¹⁾	18
2013/C 122/13	Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ⁽¹⁾	19



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

BANCA CENTRALE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 aprile 2013

al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banca centrale europea

(BCE/2013/9)

(2013/C 122/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27.1,

Considerando quanto segue:

- (1) I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro vengono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Il mandato degli attuali revisori esterni della BCE è terminato a conclusione dell'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2012. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2013.

- (3) La BCE ha selezionato Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda la nomina di Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quale revisore esterno della BCE per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 aprile 2013

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione relativa alla direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane

(2013/C 122/02)

L'articolo 13 della direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione il nome e l'indirizzo della/e autorità competente/i di cui all'articolo 13, nonché tutte le informazioni necessarie per mettersi rapidamente in contatto con dette autorità.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a trasmettere alla Commissione le eventuali modifiche a tali dati.

La Commissione è tenuta a comunicare tali informazioni, e le eventuali modifiche, a tutte le autorità competenti dell'Unione e a pubblicarle nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Di seguito è riportato un elenco di autorità competenti degli Stati membri corredato di tutte le informazioni necessarie per mettersi rapidamente in contatto con dette autorità.

Autorità competenti di cui alla direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane

AUSTRIA

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft
Abteilung V/7, Strahlenschutz
Radetzkystraße 2
1031 Wien
Tel. +43 1711004406
Fax +43 17122331
E-mail: strahlenschutz@bmlfuw.gv.at

BULGARIA

Nuclear Regulatory Agency
Shipchenski prokhor Blvd. 69
1574 Sofia
Tel. +359 9406800
Fax +359 9406919
E-mail: mail@bnra.bg
<http://www.bnra.bg>

BELGIO

Agence fédérale de Contrôle nucléaire
Etablissements nucléaires de base
Département Etablissement et déchets
Rue Ravenstein 36
1000 Bruxelles
Tel. +32 22892173
Fax +32 22892111
<http://www.fanc.fgov.be>

CIPRO

Ministry of Labour and Social insurance
Department of Labour Inspection
Radiation Inspections and Control Service
Apellis Street 12
1493 Lefkosia (Nicosia)
Tel. +357 22405650
Fax +357 22405651
<http://www.mlsi.gov.cy/dli>

⁽¹⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.

REPUBBLICA CECA

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1
Tel. +420 221624262
Fax +420 221624710
<http://www.sujb.cz>

DANIMARCA

Statens Institut for Strålebeskyttelse
Knapholm 7
2730 Herlev
Tel. +45 44543454
Fax +45 72227417
E-mail: sis@sis.dk
<http://www.sis.dk>

ESTONIA

Keskkonnaameti kiirgusosakond
Kopli 76
10416 Tallinn
Tel. +372 6644900
Fax +372 6644901
E-mail: info@keskkonnaamet.ee

FINLANDIA

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)
Radiation Practices Regulation
PO Box 14
FI-00881 Helsinki
Tel. +358 9759881
Fax +358 975988500
E-mail: stuk@stuk.fi
<http://www.stuk.fi>

FRANCIA

Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
Direction du transport et des sources
15-21 rue Louis Lejeune
92120 Montrouge
Tel. +33 146164102
+33 146164107
E-mail: dts-sources@asn.fr

GERMANIA

Bundesamt für Strahlenschutz
Postfach 10 01 49
38201 Salzgitter
Tel. +49 30183330
Fax +49 30183331885
E-mail: ePost@bfs.de
<http://www.bfs.de>

GRECIA

Greek Atomic Energy Commission (GAEC)
Aghia Paraskevi
PO Box 60092
153 10 Attiki
Tel. +30 2106506772
Fax +30 2106506748
<http://www.eeae.gr>

UNGHERIA

Hungarian Atomic Energy Authority
Department of Nuclear Security, Non-proliferation
and Emergency Management
Budapest
Fényes A. u. 4.
1036
Tel. +36 14364890
Fax +36 14364843
<http://www.haea.gov.hu>

IRLANDA

Radiological Protection Institute of Ireland
Regulatory Services Division
3 Clonskeagh Square
Dublin 14
Tel. +353 12697766
Fax +353 12605797
<http://www.rpii.ie>

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'energia
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie
rinnovabili e l'efficienza energetica Divisione V
Via V. Veneto 33
00187 Roma RM
Tel. +39 0647052335
Fax +39 0647887976
<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>

LETTONIA

State Environmental Service
Radiation Safety Centre
Early Warning Group
Rupnietbas Street 23
Rīga, LV-1045
Tel. +371 67084306
+371 67084307
Fax +371 67084291
E-mail: rdc@rdc.vvd.gov.lv
<http://www.vvd.gov.lv>

LITUANIA

Radiacinės saugos centras
Kalvariju 153
LT-08221 Vilnius
Tel. +370 52361936
Fax +370 52763633
E-mail: rsc@rsc.lt
<http://www.rsc.lt>

LUSSEMBURGO

Ministère de la santé
Direction de la santé
Division de la radioprotection
Villa Louvigny — Allée Marconi
2120 Lussemburgo
Tel. +352 24785670
+352 24785678
Fax +352 467522
E-mail: radioprotection@ms.etat.lu
<http://www.radioprotection.lu>

MALTA

Bord għall-Protezzjoni mir-Radjazzjoni
OHSa Building
17, Triq Edgar Ferro
Pietà
PTA 3153
Tel. +356 21247677
Fax +356 21232909
E-mail: ohsa.rpb@gov.mt
<http://www.ohsa.gov.mt>

PAESI BASSI

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie
Agentschap NL
Team Stralingsbescherming
Juliana van Stolberglaan 3
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Tel. +31 886025817
Fax +31 886029023
E-mail: stralingsbescherming@agentschapnl.nl
<http://www.agentschapnl.nl/stralingsbescherming>

POLONIA

Rzeczpospolita Polska
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
ul. Krucza 36
00-522 Warszawa
Tel. +48 226959800
Fax +48 226144252
<http://www.paa.gov.pl>

PORTOGALLO

Instituto Superior Técnico (IST/ITN)
Estrada Nacional n.º 10, Km 139,7
2695-066 Bobadela
Tel. +351 219946000
Fax +351 219941039
E-mail: seccd@itn.pt
<http://www.itn.pt>

ROMANIA

National Commission for Nuclear Activities Control
Bd. Libertății nr. 14
PO Box: 4-5
050706 Bucharest
Tel. +40 213160572
Fax +40 213173887
<http://www.cncan.ro>

REPUBBLICA SLOVACCA

Public Health Authority of the Slovak Republic
Department of Radiation Protection
Trnavská 52
826 45 Bratislava
Tel. +421 249284111
Fax +421 244372619
<http://www.uvzsr.sk>

SLOVENIA

Ministry of Health
Slovenian Radiation Protection Administration
Ajdovščina 4
SI-1000 Ljubljana

Tel. +386 14788709
Fax +386 14788715
<http://www.uvps.gov.si>

Ministry of Agriculture and the Environment
Slovenian Nuclear Safety Administration
Litostrojska cesta 54
SI-1000 Ljubljana

Tel. +386 14721100
Fax +386 14721199
<http://www.ursjv.gov.si>

SPAGNA

Consejo de Seguridad Nuclear
C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040 Madrid
Tel. +34 913460100
Fax +34 913460588
E-mail: mrm@csn.es
<http://www.csn.es>

SVEZIA

Swedish Radiation Safety Authority
SE-171 16 Stockholm

Tel. +46 87994000

Fax +46 87994010

<http://www.ssm.se>

REGNO UNITO

Department of Energy and Climate Change DECC
3 Whitehall Place

London

SW1A 2AW

Tel. +44 3000686114

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 122/03)

Data di adozione della decisione	23.11.2011
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33013 (11/N)
Stato membro	Polonia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2011–2015
Base giuridica	Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2008–2015; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Aiuto alla chiusura
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 1 540,19 Mio PLN
Intensità	100 %
Durata	1.1.2011-31.12.2015
Settore economico	Industria carboniera
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Minister Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa POLSKA/POLAND
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 122/04)

Data di adozione della decisione	15.6.2011	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.29637 (N 570/09)	
Stato membro	Polonia	
Regione	Dolnoslaskie	Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Pomoc na restrukturyzację dla DIORA Świdnica Sp. z o.o.	
Base giuridica	Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji — art. 56	
Tipo di misura	Aiuto ad hoc	—
Obiettivo	Ristrutturazione di imprese in difficoltà	
Forma dell'aiuto	Prestito agevolato, altre forme di apporto di capitale	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 8,50 milioni di PLN	
Intensità	35 %	
Durata	15.6.2011-31.12.2012	
Settore economico	Fabbricazione di mobili	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Agencja Rozwoju Przemysłu SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa POLSKA/POLAND	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	19.12.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.32020 (11/N)	
Stato membro	Germania	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Befreiung von der Luftverkehrsteuer für Inselflugverkehre mit bestimmten Nordseeinseln	
Base giuridica	§ 5 Nummer 5 des Artikels 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2011	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Sviluppo settoriale	
Forma dell'aiuto	Riduzione dell'aliquota	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 10 milioni di EUR Dotazione annuale: 1 milione di EUR	
Intensità	80 %	
Durata	1.1.2011-1.1.2021	
Settore economico	Trasporto aereo di passeggeri	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Das jeweils örtlich zuständige Hauptzollamt (http://www.zoll.de)	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

—

Data di adozione della decisione	19.9.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.34051 (12/N)	
Stato membro	Regno Unito	
Regione	City of Kingston upon Hull	Articolo 107, paragrafo 3, lettera c)
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Hull Energy Works	
Base giuridica	European Council Regulation No 1080/2006 (OJ L 210, 31.7.2006, p. 1) as amended European Council Regulation No 1083/2006 (OJ L 210, 31.7.2006, p. 25) as amended European Commission Regulation No 1828/2006 (OJ L 371, 27.12.2006, p. 1) Yorkshire and Humber ERDF Operational Programme 2007-2013 Statutory Instrument 1398-2011 transferring ERDF managing authority status from Yorkshire Forward to the Department of Communities and Local Government	
Tipo di misura	Aiuto ad hoc	Energy Works (Hull) Limited
Obiettivo	Tutela dell'ambiente, Sviluppo regionale	
Forma dell'aiuto	sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 19,90 milioni di GBP	
Intensità	[...] (*)	
Durata	Fino al 31.7.2014	
Settore economico	Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Department for Communities and Local Government ERDF Managing Authority Lateral 8 City Walk Leeds LS11 9AT UNITED KINGDOM	
Altre informazioni	—	

(*) Segreto d'affari.

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	16.1.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35414 (12/N)	
Stato membro	Svezia	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Ändringar i det svenska skatteundantaget för biodrivmedel till låginblandning	
Base giuridica	7 kap. 3 a–3 d §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi (Chapter 7, paragraphs 3 a–3 d of Act (1994:1776) on excise duties on energy)	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Tutela dell'ambiente	
Forma dell'aiuto	Riduzione dell'aliquota	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 3 360 milioni di SEK Dotazione annuale: 3 360 milioni di SEK	
Intensità	100 %	
Durata	1.1.2013-31.12.2013	
Settore economico	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Skatteverket SE-771 83 Ludvika SVERIGE	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	18.2.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35767 (12/N)	
Stato membro	Ungheria	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Az E85 bioüzemanyag jelenlegi jövedékiadó-mentességének kedvezményes jövedéki adóval történő helyettesítése (az N 234/06. sz. támogatási program módosítása)	
Base giuridica	A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Tutela dell'ambiente	
Forma dell'aiuto	Riduzione dell'aliquota	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 3 670 milioni di HUF Dotazione annuale: 612 milioni di HUF	
Intensità	—	
Durata	1.1.2013-31.12.2018	
Settore economico	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest József nádor tér 2-4. 1051 MAGYARORSZÁG/HUNGARY	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6892 — Bridgepoint/Orlando/Bergamotto/Vima Due)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 122/05)

In data 19 aprile 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M6892. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6819 — Ratos/Ferd/Aibel Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 122/06)

In data 4 aprile 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M6819. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2013/C 122/07)**

Data di adozione della decisione	10.1.2013
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35300 (12/N)
Stato membro	Spagna
Regione	País Vasco
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Ayudas para la seguridad de los atuneros congeladores con puerto base en la Comunidad Autónoma del País Vasco que faenan en el Océano Índico
Base giuridica	Real Decreto 803/2011, de 10 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de seguridad privada a bordo en los buques atuneros congeladores que actualmente operan en el Océano Índico (BOE nº 157 de 2.7.2011) Acuerdo de consejo de gobierno por el que se concede a Echebaster Fleet, Atunsa, Pevasa, Inpesca y Albacora una subvención directa para contribuir a garantizar la seguridad de los atuneros congeladores con puerto base en la Comunidad Autónoma del País Vasco
Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivo	Finanziamento parziale dei costi per l'assunzione di personale addetto alla sicurezza privata a bordo di tonniere congelatrici operanti nell'Oceano Indiano a partire da un porto peschereccio situato nella regione interessata, per proteggerle da eventuali attacchi di pirateria
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Dotazione di bilancio	1 396 000 EUR
Intensità	25 % della spesa totale. Cumulabile con aiuti fino a concorrenza del 50 % del costo totale ammissibile.
Durata	Fino al 31.12.2012
Settore economico	Pesca marittima
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Dirección de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco C/ Donostia, 1 Edificio Lakua 01010 Vitoria ESPAÑA
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6763 — VWFS/Pon Holdings BV/Pon Equipment Rental & Lease)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 122/08)

In data 27 marzo 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M6763. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

26 aprile 2013

(2013/C 122/09)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2999	AUD	dollari australiani	1,2651
JPY	yen giapponesi	128,13	CAD	dollari canadesi	1,3256
DKK	corone danesi	7,4559	HKD	dollari di Hong Kong	10,0922
GBP	sterline inglesi	0,84000	NZD	dollari neozelandesi	1,5277
SEK	corone svedesi	8,5579	SGD	dollari di Singapore	1,6099
CHF	franchi svizzeri	1,2273	KRW	won sudcoreani	1 445,38
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	11,8612
NOK	corone norvegesi	7,6215	CNY	renminbi Yuan cinese	8,0139
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5985
CZK	corone ceche	25,744	IDR	rupia indonesiana	12 635,02
HUF	fiorini ungheresi	301,57	MYR	ringgit malese	3,9444
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	53,612
LVL	lats lettone	0,6999	RUB	rublo russo	40,7105
PLN	zloty polacchi	4,1590	THB	baht thailandese	38,087
RON	leu rumeni	4,3397	BRL	real brasiliano	2,6005
TRY	lire turche	2,3420	MXN	peso messicano	15,8523
			INR	rupia indiana	70,6170

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1° maggio 2013

[Pubblicato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2013/C 122/10)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 82 del 21.3.2013, pag. 2.

Dal	Al	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK
1.5.2013	...	0,66	0,66	1,30	0,66	0,88	0,66	0,85	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	5,57	0,66	0,66	0,88	0,66	1,10	0,66	0,66	3,90	0,66	6,18	1,60	0,66	0,66	0,99
1.4.2013	30.4.2013	0,66	0,66	1,30	0,66	0,88	0,66	0,85	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	5,57	0,66	0,66	1,12	0,66	1,32	0,66	0,66	3,90	0,66	6,18	1,60	0,66	0,66	0,99
1.3.2013	31.3.2013	0,66	0,66	1,53	0,66	0,88	0,66	0,85	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	6,65	0,66	0,66	1,12	0,66	1,32	0,66	0,66	4,80	0,66	6,18	1,91	0,66	0,66	1,19
1.1.2013	28.2.2013	0,66	0,66	1,53	0,66	1,09	0,66	0,85	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	6,65	0,66	0,66	1,37	0,66	1,58	0,66	0,66	4,80	0,66	6,18	1,91	0,66	0,66	1,19

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Procedure di liquidazione**Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di Hill Insurance Company Limited**

(Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione ⁽¹⁾)

(2013/C 122/11)

Impresa di assicurazione	Hill Insurance Company Limited Unit 1A, Ground Floor Grand Ocean Plaza Ocean Village GIBRALTAR
Data, entrata in vigore e natura della decisione	24 gennaio 2013 Entrata in vigore: 24 gennaio 2013 Provvedimento di liquidazione con nomina del liquidatore, autorizzato a risolvere contratti di assicurazione e di riassicurazione e a dare istruzioni sulla valutazione e il trattamento delle pretese conseguenti.
Autorità competenti	Supreme Court of Gibraltar Chancery Jurisdiction 277 Main Street GIBRALTAR
Autorità di vigilanza	Financial Services Commission Suite 3, Ground Floor Atlantic Suites Europort Avenue PO Box 940 GIBRALTAR
Liquidatore nominato	Joseph Caruana Deloitte Limited Merchant House 22/24 John Mackintosh Square GIBRALTAR Tel. +350 20041200 Fax +350 20041201 E-mail: jcaruana@deloitte.gi
Diritto applicabile	Gibraltar Companies Act 1930 Insurers (Reorganisation and Winding Up) Act 2004

⁽¹⁾ GU L 110 del 20.4.2001, pag. 35.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'art. 16(4) del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Abrogazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 122/12)

Stato Membro	Italia
Rotte interessate	Pantelleria–Trapani e viceversa Pantelleria–Palermo e viceversa Lampedusa–Palermo e viceversa Lampedusa–Catania e viceversa.
Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	25 agosto 2009
Data di abrogazione	30 giugno 2013
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione relativa agli oneri di servizio pubblico	Testo di riferimento GU C 47 del 28.2.2009 GU C 50 del 3.3.2009 GU C 154 del 7.7.2009 Per ulteriori informazioni mettersi in contatto con: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per Aeroporti e il Trasporto Aereo Tel. +39 0659084908/4041/4350 Fax +39 0659083280 E-mail: segreteria_dgata@mit.gov.it Internet: http://www.mit.gov.it

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 122/13)

Stato Membro	Italia
Rotte interessate	Pantelleria–Trapani e viceversa; Pantelleria–Palermo e viceversa; Lampedusa–Palermo e viceversa; Lampedusa–Catania e viceversa.
Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	30 giugno 2013
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione relativo all'onere di servizio pubblico	Per ulteriori informazioni: Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) Direzione sviluppo trasporto aereo Viale Castro Pretorio 118 00185 Roma RM ITALIA Tel. +39 0644596564 Fax +39 0644596591 E-mail: osp@enac.gov.it Internet: http://www.mit.gov.it (http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1812) http://www.enac.gov.it

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 122/14)

Stato Membro	Italia
Rotte interessate	Pantelleria–Trapani e viceversa; Pantelleria–Palermo e viceversa; Lampedusa–Palermo e viceversa; Lampedusa–Catania e viceversa.
Periodo di validità del contratto	dal 30 giugno 2013 al 29 giugno 2016
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d'appalto e all'onere di servizio pubblico	Per ulteriori informazioni: Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) Direzione sviluppo trasporto aereo Viale Castro Pretorio 118 00185 Roma RM ITALIA Tel. +39 0644596564 Fax +39 0644596591 E-mail: osp@enac.gov.it Internet: http://www.mit.gov.it (http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1812) http://www.enac.gov.it

Notifica di provvedimento di liquidazione nei confronti di De Vert Insurance Company Limited e nomina dei liquidatori congiunti

(2013/C 122/15)

Notifica ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione, effettuata a Gibilterra a norma dell'Insurers (Reorganisation and Winding Up) Act 2004, sezione 6(1)(1).

Secondo quanto disposto dall'Insurers (Reorganisation and Winding Up) Act 2004, sezione 6(2), a ciascuno dei creditori conosciuti saranno notificate sia la data entro la quale presentare per iscritto le proprie richieste sia le altre questioni specificate dall'Insurers (Reorganisation and Winding Up) Act 2004, sezione 6(1)(b).

Impresa di assicurazione	De Vert Insurance Company Limited First Floor Grand Ocean Plaza Ocean Village GIBRALTAR
Data, entrata in vigore e natura della decisione	Data: 25 febbraio 2013 Entrata in vigore: 25 febbraio 2013 Provvedimento della Supreme Court of Gibraltar (Gibilterra) che liquida De Vert Insurance Company Limited e nomina Charles Bottaro e Colin Vaughan liquidatori congiunti di detta impresa.
Effetto della decisione sui contratti di assicurazione	La decisione non pone fine né annulla i contratti di assicurazione in essere. Tuttavia, i crediti a titolo di tali contratti non saranno pagati fino a quando le attività e le passività dell'impresa non saranno accertate. Un'ulteriore notifica, che spiegherà come presentare le proprie richieste, sarà inviata a tempo debito a tutti i creditori conosciuti.
Data a partire dalla quale hanno effetto le variazioni ai rischi coperti dai contratti di assicurazione o agli importi recuperabili ai sensi di tali contratti	Si ritiene che tale data sia il 25 febbraio 2013. Il tribunale può indicare un'altra data.
Liquidatore nominato	Charles Bottaro e Colin Vaughan PricewaterhouseCoopers Limited International Commercial Centre Casemates Square GIBRALTAR Tel. +350 20066842 Fax +350 20048267 E-mail: charles.a.bottaro@gi.pwc.com

Comunicazione del ministero dell'Ambiente della Repubblica ceca riguardante l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2013/C 122/16)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ⁽¹⁾, il ministero dell'Ambiente comunica di aver ricevuto una domanda di autorizzazione preventiva relativa a una proposta per la prospezione della zona di estrazione di Horní Lomná ai fini dello sfruttamento esclusivo del giacimento riservato (numero di registrazione: 3 246 800) di gas naturale infiammabile (idrocarburi gassosi) di Lomná. La domanda riguarda l'area poligonale indicata sulla cartina presentata in allegato che si estende in superficie per circa 0,00249 km² e nel sottosuolo per circa 14 km² e che è ubicata sul territorio catastale dei comuni di Morávka, Horní Lomná e Dolní Lomná nella regione Moravia-Slesia (Repubblica ceca nordorientale).

Con riferimento alle disposizioni della direttiva di cui al titolo e all'articolo 11 della legge n. 44/1988 relativa alla tutela e allo sfruttamento delle risorse minerarie (legge mineraria) e successive modifiche, il ministero dell'Ambiente della Repubblica ceca invita le persone fisiche o giuridiche autorizzate a svolgere attività minerarie (appaltatori) a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione della zona di estrazione di Horní Lomná ai fini dello sfruttamento esclusivo del giacimento riservato di gas naturale infiammabile di Lomná.

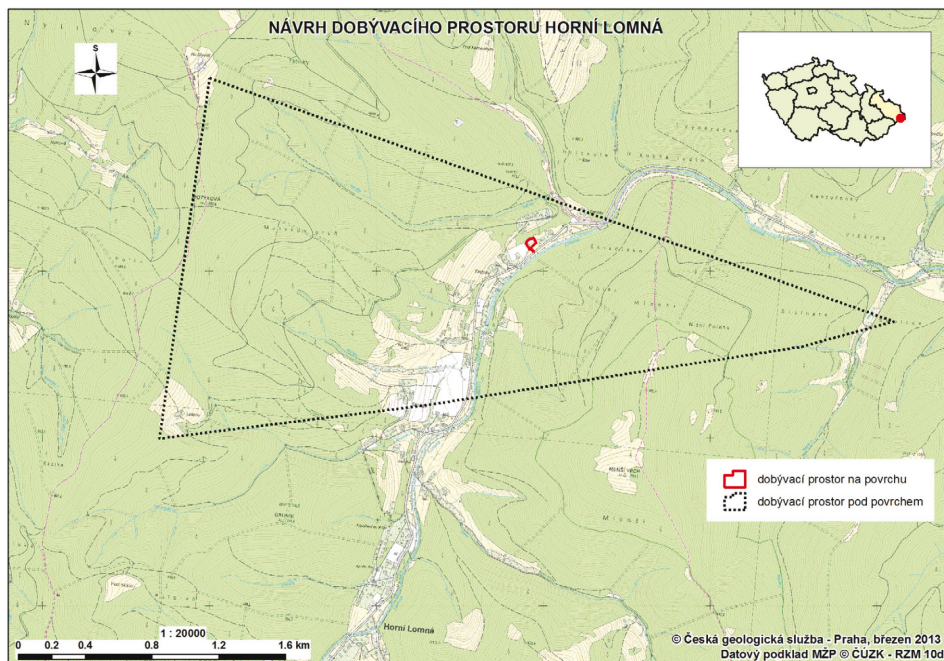
L'organo competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministero dell'Ambiente. I criteri, le condizioni e i requisiti stabiliti dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di cui sopra sono riportati integralmente dalla legge relativa alla tutela e allo sfruttamento delle risorse minerarie (legge mineraria) e successive modifiche e dalla legge n. 62/1988 relativa alle attività geologiche e successive modifiche.

Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e inviate al seguente indirizzo:

Dr. Martin Holý
Direttore del dipartimento di geologia
Ministero dell'Ambiente
Vršovická 65
100 10 Praga 10
ČESKÁ REPUBLIKA

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione. La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Tomáš Sobota: tel. +420 267122651.

⁽¹⁾ GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.



V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di vetro solare
originario della Repubblica popolare cinese**

(2013/C 122/17)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese sarebbero oggetto di sovvenzioni e arrecherebbero quindi un pregiudizio grave all'industria dell'Unione.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 14 marzo 2013 da EU ProSun Glass («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di vetro solare dell'Unione.

2. Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è vetro solare costituito da vetro piatto sodocalcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, un fattore di trasmissione della luce solare superiore all'88 % (misurato nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e irradianza solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza massima al calore di 250 °C e una resistenza agli shock termici di $\Delta 150\text{K}$ (misurate secondo la norma EN 12150), nonché una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm^2 (misurata secondo la norma EN 1288-3) («il prodotto in esame»).

3. Denuncia di sovvenzioni

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificabile al codice NC ex 7007 19 80. Il codice NC è fornito a titolo puramente indicativo.

Gli elementi di prova prima facie presentati dal denunciante mostrano che i produttori del prodotto in esame della Repubblica popolare cinese hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese.

Le sovvenzioni consistevano, tra l'altro, in prestiti preferenziali all'industria del vetro solare (ad esempio linee di credito e prestiti a tasso agevolato concessi da banche commerciali statali e da banche demandate a sostenere obiettivi pubblici, programmi di sovvenzione del credito all'esportazione, garanzie all'esportazione, assicurazioni finanziate dallo Stato per le tecnologie pulite, vantaggi finanziari provenienti da autorizzazioni di accesso alle società holding offshore, rimborsi dei prestiti da parte pubblica), programmi di sovvenzione (ad es. le sovvenzioni «Famous Brands» e «China World Top Brands», i «Funds for Outward Expansion of Industries in Guangdong Province»), fornitura di beni e servizi da parte dell'amministrazione pubblica per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato (ad es. fornitura di antimonio ⁽²⁾, energia e terreni), programmi di riduzione delle imposte dirette o di esenzione da esse (ad es. esenzione totale dall'imposta sul reddito per i primi due anni e riduzione della metà per i tre anni successivi, riduzioni dell'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione straniera situate in determinate zone geografiche, esenzione dalle imposte locali sul reddito o loro riduzione per le imprese a partecipazione straniera «produttive», riduzioni dell'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione straniera che acquistano attrezzature prodotte in Cina, detrazioni d'imposta a favore delle imprese a partecipazione straniera per le attività di ricerca e sviluppo, trattamento fiscale preferenziale relativamente all'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione straniera operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie, sgravi fiscali per le imprese operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie coinvolte in determinati progetti, regimi preferenziali d'imposta sul reddito per le imprese situate nella regione del nord-est, programmi fiscali della provincia del Guangdong) e programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni (ad

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ Questa affermazione è connessa all'applicazione di restrizioni all'esportazione e comprende inoltre un presunto sostegno al reddito o ai prezzi.

es. esenzioni dall'IVA per l'uso di attrezzatura importata, riduzioni dell'IVA sull'acquisto di attrezzatura di produzione cinese da parte delle imprese a partecipazione straniera, esenzioni dall'IVA e dai dazi per gli acquisti di immobilizzazioni nel quadro del programma di sviluppo del commercio estero).

Gli elementi di prova prima facie forniti dal denunciante mostrano che i suddetti regimi sono sovvenzioni perché comportano un contributo finanziario del governo della Repubblica popolare cinese o di altri governi (o enti pubblici) regionali e conferiscono un vantaggio ai destinatari. Tali sovvenzioni sarebbero inoltre specifiche e compensabili perché condizionate all'andamento delle esportazioni e/o all'utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o limitate a determinati settori e/o tipologie di imprese e/o luoghi.

4. Denuncia di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova prima facie presentati dal denunciante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto tra l'altro ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria dell'Unione.

5. Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se le importazioni sovvenzionate abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso positivo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

Il governo della Repubblica popolare cinese è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.

5.1. Procedura di determinazione delle sovvenzioni

I produttori esportatori⁽¹⁾ del prodotto in esame del paese interessato e le autorità del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

⁽¹⁾ Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto in esame.

5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

5.1.1.1. Procedura per la selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta nel paese interessato

a) Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

Al fine di consentire alla Commissione di decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Tali parti devono manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diversa indicazione, fornendo alla Commissione le informazioni relative alla o alle loro società secondo quanto richiesto nell'allegato A del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare anche le associazioni note di produttori esportatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (diverse da quelle di cui sopra) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Se sarà necessario selezionare un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, delle società selezionate per l'inserimento nel campione.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione e le autorità del paese interessato sono tenuti a trasmettere un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Il questionario per i produttori esportatori richiederà informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria del produttore esportatore, le attività societarie relative al prodotto in esame, le vendite complessive della o delle società e del prodotto in esame e l'importo del contributo finanziario e del vantaggio derivanti dalle presunte sovvenzioni o regimi di sovvenzioni.

Il questionario per le autorità richiederà informazioni riguardanti, tra l'altro, le presunte sovvenzioni o regimi di sovvenzione, le autorità responsabili della loro gestione, le modalità del loro funzionamento, la base giuridica, i criteri di ammissibilità e altri termini e condizioni, i beneficiari nonché l'importo del contributo finanziario erogato e del vantaggio conferito.

Le società che hanno accettato di poter essere incluse nel campione ma non selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»), senza che ciò pregiudichi l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base. Fatta salva la lettera b) di seguito, il dazio compensativo che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di sovvenzioni stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione ⁽¹⁾.

- b) Margine di sovvenzione individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi un margine di sovvenzione individuale. I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di sovvenzione individuale devono richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di sovvenzione individuale che la Commissione potrà

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non si terrà conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all'articolo 28 del regolamento di base.

comunque decidere di non determinare per essi tale margine qualora, ad esempio, il numero di produttori esportatori fosse così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.1.2. Importatori indipendenti ⁽²⁾ ⁽³⁾

Sono invitati a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti che importano il prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese nell'Unione.

Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta mediante la selezione di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

Al fine di consentire alla Commissione di decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Tali parti devono manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diversa indicazione, fornendo alla Commissione le informazioni relative alla o alle loro società secondo quanto richiesto nell'allegato B del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

⁽²⁾ Possono essere inclusi nel campione solo gli importatori non collegati ai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato a questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

⁽³⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione della sovvenzione.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (diverse da quelle di cui sopra) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Se sarà necessario selezionare un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti noti e tutte le associazioni note di importatori saranno informati dalla Commissione relativamente alle società incluse nel campione.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono restituire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Nel questionario sono richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie in relazione al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

L'accertamento del pregiudizio si basa su «prove positive» e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Visto il numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta scegliendo un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari si trovano nel fascicolo consultabile da tutte le parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (a tale scopo, è necessario mettersi in contatto con la Commissione utilizzando i recapiti

riportati di seguito al punto 5.6). Altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tutti i produttori noti dell'Unione e/o tutte le associazioni note di produttori dell'Unione saranno informati dalla Commissione delle società selezionate per l'inserimento nel campione.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti devono restituire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Nel questionario sono richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria e la situazione finanziaria ed economica della/e società.

5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venisse accertata l'esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 31 del regolamento di base, se l'adozione di misure antisovvenzioni sia contraria all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un nesso oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il termine sopraindicato possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Queste informazioni possono essere fornite in formato libero o compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da validi elementi di prova.

5.4. Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.5. Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni su questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6. Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto un trattamento riservato, devono recare la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») ⁽¹⁾.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute, in conformità all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, a presentare un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al que-

stionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare il sito Internet della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence>

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 08/020
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22993704

Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alle sovvenzioni (produttori esportatori della Repubblica popolare cinese):

trade-as-solarglass-subsidy@ec.europa.eu

Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative al pregiudizio (produttori dell'Unione, importatori, utilizzatori):

trade-as-solarglass-injury@ec.europa.eu

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

7. Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza

⁽¹⁾ Un documento a diffusione limitata («Limited») è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni su questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore offrirà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza delle sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ALLEGATO A

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☐ | Diffusione limitata ⁽¹⁾ |
| ☐ | Consultabile da tutte le parti interessate |
| (barrare la casella corrispondente) | |

PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI VETRO SOLARE ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori cinesi nella presentazione delle informazioni richieste ai fini del campionamento di cui al punto 5.1.1.1 dell'avviso di apertura.

Sia la versione a diffusione limitata che quella consultabile da tutte le parti interessate vanno inviate alla Commissione all'indirizzo di posta elettronica trade-as-solarglass-subsidy@ec.europa.eu o al numero di fax +32 22993704 entro il termine specificato nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI CONTATTO

Indicare i seguenti dati relativi alla società:

Ragione o denominazione sociale	
Indirizzo	
Persona di contatto	
Indirizzo e-mail	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare, nella valuta di conto della società, il fatturato del periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2012 relativo alle vendite (vendite all'esportazione nell'Unione sia totali che distinte per ciascuno dei 27 Stati membri ⁽²⁾ e vendite sul mercato interno) di vetro solare quale definito nell'avviso di apertura, e la superficie corrispondente. Indicare la valuta utilizzata.

	Area in m ²		Valore nella valuta di conto Indicare la valuta utilizzata
Vendite del prodotto in esame, fabbricato dalla società, all'esportazione verso l'Unione, sia totali che distinte per ciascuno dei 27 Stati membri	Totale		
	Per Stato membro (elencare) ⁽³⁾		
Vendite sul mercato interno del prodotto in esame fabbricato dalla società			

⁽¹⁾ Il presente documento è riservato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e all'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

⁽²⁾ I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

⁽³⁾ Aggiungere righe supplementari se necessario.

3. SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Indicare nel dettaglio le attività della società e di tutte le società collegate (elencarle e specificarne la relazione con la propria) che partecipano alla produzione e/o alla vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame. Tali attività possono consistere, tra l'altro, nell'acquisto del prodotto in esame o nella sua produzione per conto terzi, o nella sua lavorazione o commercializzazione.

Ragione o denominazione sociale e ubicazione della società	Attività	Tipo di rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Si prega di fornire qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione ai fini della selezione del campione.

5. MARGINE DI SOVVENZIONE INDIVIDUALE

La società dichiara che, nel caso essa non venga selezionata per l'inserimento nel campione, desidera ricevere un questionario e altri formulari da compilare al fine di richiedere un margine di sovvenzione individuale, conformemente al punto 5.1.1.1, lettera b), dell'avviso di apertura.

☐ Sì☐ No**6. CERTIFICAZIONE**

Trasmettendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione in loco per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni cui si sarebbe giunti se avesse collaborato.

Firma del funzionario autorizzato:

Nome e titolo del funzionario autorizzato:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

ALLEGATO B

☐	«Diffusione limitata» ⁽¹⁾
☐	Versione «consultabile da tutte le parti interessate» (barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI VETRO SOLARE ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni richieste ai fini del campionamento di cui al punto 5.1.2 dell'avviso di apertura.

Sia la versione a «diffusione limitata» che quella «consultabile da tutte le parti interessate» vanno inviate alla Commissione all'indirizzo di posta elettronica trade-as-solarglass-injury@ec.europa.eu o al numero di fax +32 22993704 entro il termine specificato nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI CONTATTO

Indicare i seguenti dati relativi alla società:

Ragione o denominazione sociale	
Indirizzo	
Persona di contatto	
Indirizzo e-mail	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare, per il periodo 1° gennaio 2011- 31 dicembre 2011, il fatturato totale in EUR realizzato dalla società e il fatturato e la superficie delle importazioni nell'Unione ⁽²⁾ e delle rivendite sul mercato dell'Unione, dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese, di vetro solare quale definito nell'avviso di apertura.

	Area in m ²	Valore in EUR
Fatturato totale della società in EUR		
Importazioni del prodotto in esame nell'Unione		
Rivendite del prodotto in esame sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese		

⁽¹⁾ Il presente documento è riservato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

⁽²⁾ I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Indicare nel dettaglio le attività della società e di tutte le società collegate (elencarle e specificarne la relazione con la propria) che partecipano alla produzione e/o alla vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame. Tali attività possono consistere, tra l'altro, nell'acquisto del prodotto in esame o nella sua produzione per conto terzi, o nella sua lavorazione o commercializzazione.

Ragione o denominazione sociale e ubicazione della società	Attività	Tipo di rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Si prega di fornire qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione ai fini della selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Trasmettendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione in loco per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni cui si sarebbe giunti se avesse collaborato.

Firma del funzionario autorizzato:

Nome e titolo del funzionario autorizzato:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 122/18)

1. In data 22 aprile 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa L. Possehl Co. & mbH («Possehl», Germania), attraverso la controllata Heimerle+Meule GmbH (Germania), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Cookson European Precious Metals Business (Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Possehl: investimenti in imprese che operano in diversi settori industriali, tra cui la lavorazione dei metalli preziosi,
- Cookson European Precious Metals Business: fornitura di metalli preziosi fabbricati all'industria gioielliera, offerta di prodotti d'investimento e servizi di affinazione di metalli preziosi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

RETTIFICHE**Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 113 del 20 aprile 2013)

(2013/C 122/19)

A pagina 4, aiuto di Stato SA.34357 (12/NN):

anziché: «Intensità Misura che non costituisce aiuto»,

leggi: «Intensità —».

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 122/14	Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ⁽¹⁾	20
2013/C 122/15	Notifica di provvedimento di liquidazione nei confronti di De Vert Insurance Company Limited e nomina dei liquidatori congiunti	21
2013/C 122/16	Comunicazione del ministero dell'Ambiente della Repubblica ceca riguardante l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi	22

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2013/C 122/17	Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese	24
---------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2013/C 122/18	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	34
---------------	--	----

Rettifiche

2013/C 122/19	Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (GU C 113 del 20.4.2013)	35
---------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT